

TI_GERICHTE 14.2012.206 vom 24. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.206

FR: TI_GERICHTE 14.2012.206 du 24 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 14.2012.206 del 24 gennaio 2013

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari fissati in decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Rapporto con quelli stabiliti in sede di divorzio. Valido titolo per contributi arretrati se non c'è una riserva generica di computare quanto già versato

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto, il reclamante ribadisce che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha effetti fino al 30 settembre 2011, visto che dopo di allora il regime dei contributi alimentari era stato modificato con decisione cautelare -pendente il divorzio- del 28 ottobre 2011 (reclamo, pag. 9 n. 15 e 16). Nondimeno, a fronte della prassi del Tribunale federale (DTF 135 III 315 consid. 2), non la si poteva riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, sia perché non specificava il maggior esborso a carico del marito che il Pretore aggiunto aveva stabilito in fr. 38'853.80, sia perché non indicava neppure l'importo di fr. 64'740.20 (reclamo, pag. 9 n. 13 e 14, pag. 10 n. 17, 18 e 20). Di modo che, a suo dire, l'istanza era persino irricevibile (reclamo, pag. 10 n. 19).

E. 3

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).

E. 4

In concreto la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. B), emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B, pag. 1), reca l'attestazione di passaggio in giudicato apposta con timbro della relativa cancelleria in data 16 agosto 2012 (doc. B, pag. 15 in basso). Essa ha riformato il regime dei contributi alimentari di cui alla decisione 30 dicembre 2009 del Pretore _____ (doc. A; B pag. 3

consid. D e pag. 14 in basso) che, limitatamente a quel punto, ha quindi soppiantato. Il nuovo assetto dei contributi di mantenimento (assegni familiari inclusi) dovuti dal convenuto nel contesto delle misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B pag. 3 consid. D, combinato con pag. 14 seg. dispositivo n. 1) è quindi il seguente: dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010, fr. 5'560.– per l'istante, fr. 1'665.– per il figlio _____ e fr. 1'250.– per la figlia _____ e, dal 1° settembre 2010 in poi, fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per il figlio _____ e fr. 1'705.– per la figlia _____.

E. 4.1

Come già spiegato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 4) i provvedimenti -fra cui i contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80), rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012, consid. 2.1).

E. 4.2

Nel presente caso, l'assetto di cui alla decisione 25 maggio 2012, che ha riformato il dispositivo sui contributi di mantenimento stabiliti con decisione 30 dicembre 2009 (sopra, consid. 4), è appunto stato modificato dal giudice del divorzio con decisione cautelare del 28 ottobre 2011 (doc. C) -contro cui il convenuto aveva inizialmente introdotto appello (doc. G), da lui poi ritirato, come attesta il relativo decreto di stralcio 7 settembre 2012 (doc. 3)- nel senso che dal mese di novembre 2011, il contributo per l'istante andava ridotto a fr. 3'165.05 (doc. C pag. 6). Di modo che, verso quest'ultima -ma non verso i figli- l'obbligo alimentare sancito con decisione 25 maggio 2012 è decaduto il 30 [corretta-mente: 31] ottobre 2011 come già rilevato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 5 verso l'alto). A fronte di ciò, ne segue pertanto che, nella misura in cui in forza dei provvedimenti cautelari di cui alla decisione del giudice del divorzio datata 28 ottobre 2011, il reclamante pretende di limitare gli effetti giuridici della decisione 25 maggio 2012 al mese di settembre 2011 (reclamo, pag. 9 n. 15 e 16), la censura è a priori destituita di qualsiasi fondamento.

E. 4.3

Non solo. Dagli atti risulta altresì che l'assetto dei contributi alimentari a favore dei figli valido sulla base della decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (ossia fr. 1'795.– e fr. 1'705.–, assegni familiari inclusi: sopra, consid. 4) è stato modificato nell'ambito di una relativa richiesta introdotta dall'istante, a seguito della quale il giudice del divorzio ha omologato un accordo raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza del 7 febbraio 2012, nel senso che il contributo mensile (assegni familiari inclusi) a partire dal mese di marzo 2012 per il figlio _____ si attestava a fr. 1'567.50 e, per la figlia _____, a fr. 1'672.50 (doc. F pag. 2 nel mezzo).

E. 4.4

Ciò posto, la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello legittima nel complesso l'incasso di contributi alimentari mensili (assegni familiari per i figli inclusi) che assommano in totale a fr. 380'460.–, ovvero quelli diventati esigibili tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2010 (ossia fr. 5'560.– per l'istante, di fr. 1'665.– per _____ e di fr. 1'250.– per _____, per 30 mesi: fr. 254'250.–), tra il 1° settembre

2010 e il 31 ottobre 2011 (ossia fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per _____ e di fr. 1'705.– per _____, per 14 mesi: fr. 112'210.–) e tra il 1° novembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (ossia fr. 1'795.– per _____ e fr. 1'705.– per _____, per 4 mesi: fr. 14'000.–). A questo, si aggiungono i fr. 3'000.– per ripetibili che l'escusso è stato condannato a versare all'istante (doc. B pag. 15 dispositivo n. 4). Di modo che, a ben vedere, la decisione 25 maggio 2012 costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per la somma complessiva di fr. 383'460.– e, di conseguenza

-ritenuto che l'istante procedeva per l'incasso della differenza di contributi alimentare esigibili sulla base di quella sola decisione- anche per il minore importo di fr. 38'853.80 determinato dal Pretore aggiunto sulla scorta del conteggio che la stessa istante aveva allestito e prodotto, e da cui emergeva che nel lasso di tempo tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 aveva incassato in totale fr. 344'606.20 (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo), punto quest'ultimo su cui l'escusso nulla aveva eccepito di pertinente (decisione impugnata, pag. 6 verso l'alto).

E. 5

Invero, il reclamante obietta che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello non indica in modo esplicito la condanna dell'escusso al pagamento né dell'importo di fr. 38'853.80 e men che meno di fr. 64'740.20. Mancando l'effettivo obbligo di pagamento in relazione a questi due importi, per rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare a DTF 135 III 315, era quindi escluso che la decisione 25 maggio 2012 potesse considerarsi un valido titolo di rigetto definitivo (reclamo, pag. 10 n. 17, 18, 19 e 20). L'argomentazione è nondimeno fuorviante. Certo, la decisione 25 maggio 2012 pronuncia e fissa pretese alimentari anche retroattive a favore dell'istante e dei figli, e meglio a partire dal 1° marzo 2008 (sopra, consid. 4). Ed è altrettanto vero che nella fattispecie descritta in DTF 135 III 315, il titolo di rigetto invocato era costituito da una decisione che pure riguardava dei contributi di mantenimento con effetto retroattivo. Al reclamante pare tuttavia sfuggire che, in quel contesto, quella decisione conteneva una esplicita riserva concernente il computo dei pagamenti già eseguiti da effettuarsi sui contributi dovuti (DTF 135 III 315 consid. A.a). Ciò detto, dovendosi ammettere l'esistenza di una siffatta riserva, nel caso in cui il giudice omette però di quantificare esattamente la cifra deducibile e, neanche la motivazione della decisione fornisce elementi puntuali per determinare quell'importo, si ha che l'obbligo alimentare, seppur fissato nella sua entità, non lo è per quanto attiene l'effettivo importo che il debitore è tenuto a pagare: ed è questo che impedisce a priori di riconoscerlo quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 41a ad art. 80; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.4, 2.5 e 2.6; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3; 5A_860/2011 dell'11 giugno 2012, consid. 6.3; 5D_62/2009 del 7 ottobre 2009). Ma questa eventualità non si verifica nel caso in esame poiché la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello non prevede alcuna riserva di questo genere. Né peraltro il reclamante sostiene il contrario. Ecco perché la si deve riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 583 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3).

E. 6

Il reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In quanto non richieste (reclamo, pag. 4 n. 4), non si

assegnano ripetibili (Trezzini , Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430 ad art. 105). Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso corrisponde all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ovvero fr. 38'853.80. Motivi per i quali, richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura _____.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 38'853.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.